

Rep. n. 98

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE

PROVINCIA DI PAVIA

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI
NUOVA ISTITUZIONE NEL COMUNE DI SANT'ALESSIO CON
VIALONE

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sette**, del mese di
maggio, in Sant'Alessio con Vialone e nella Residenza
Municipale, Ufficio Segreteria, avanti a me Dott.ssa
Lidia Vitale - Ufficiale Rogante - Segretario Comunale
del Comune di SANT'ALESSIO CON VIALONE munito degli
opportuni poteri in forza della deliberazione di
Consiglio Comunale n. 29 del 14.11.2016, autorizzato a
rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa
nell'interesse dell'Ente (ai sensi dell'art. 97 del
D.Lgs. n. 267/2000), sono personalmente comparsi, senza
la presenza di testimoni, avendovi rinunciato di comune
accordo con il mio consenso,

i Sigg.ri:

1) Bongiovanni Giuseppe, nato a Vimercate (MB) il
27/11/1969, il quale interviene in qualità di
Responsabile dell'Area Tecnica, Servizio Lavori
Pubblici in virtù del decreto sindacale n. 1 del
07/01/2019 e per espresse disposizioni di legge e

regolamentari dell'Ente agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sant'Alessio con Vialone, C.F. 00493580187, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "CONCEDENTE O COMUNE";

2) Grossi Gianna, nata a Voghera (PV) il 29/06/1950, residente a Pinarolo Po(PV) c.f. GRSGNN50H69M109R che interviene nel presente atto in rappresentanza e nell'interesse della società a responsabilità limitata unipersonale "GG Farma srl", con sede legale in Piacenza (PC) via San Siro n. 74, codice fiscale/partita IVA 01781880339 di seguito nel presente atto denominato "concessionario".

Premesso che:

- la Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta Regionale n.3453 del 07/11/2006, esecutiva ai sensi di legge, ha istituito la sede unica farmaceutica del Comune di Sant'Alessio con Vialone;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11/01/2014, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Sant'Alessio con Vialone ha esercitato il diritto di prelazione di cui all'art. 9, comma 1, della Legge n.475/1968 relativamente all'apertura della sede unica farmaceutica di nuova istituzione;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del

28/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Sant'Alessio con Vialone ha deliberato di procedere all'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale di cui sopra, selezionando il soggetto concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 28 del 04/12/2018 si è provveduto ad approvare il bando di gara e relativi allegati;

- a seguito dell'esperimento della suddetta procedura è risultato aggiudicatario della concessione la dott.ssa Grossi Gianna, nata a Voghera(PV)il 29/05/1950 e si è dunque provveduto ad individuare il soggetto cui affidare la gestione della farmacia comunale con determina n. 9 del 07/03/2019;

- con atto a rogito Notaio Eloisa Alessandra Luini di Piacenza Rep. 8880 Racc. n. 6637 in data 29/03/2019, registrato a Piacenza il 04/04/2019 al n. 3203 Serie 1T, la dott.ssa Grossi costituiva la società a responsabilità limitata unipersonale denominata "GG Farma Srl" ai fini della gestione della Farmacia comunale di Sant'Alessio con Vialone;

- il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del servizio farmaceutico da parte del Concessionario, della farmacia comunale,

fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Sant'Alessio con Vialone e il Concessionario medesimo;
- il Comune rimane titolare della Farmacia di nuova istituzione la cui gestione affida in concessione.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte sostanziale integrante il presente contratto.

Art.2. Definizioni

2.1. Nel presente contratto e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dal presente contratto e dagli allegati, si intendono per:

a) "Comune", il Comune di Sant'Alessio con Vialone titolare della Farmacia Comunale di nuova istituzione;

b) "Concessionario", l'affidatario del servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, aggiudicata in data 08/01/2019;

c) "Servizio" o "Farmacia", il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio della Farmacia Comunale di nuova istituzione nel Comune di Sant'Alessio con Vialone);

d) "Contratto", il presente Contratto di Concessione di Servizio;

e) "Parti", il Comune ed il Concessionario;

f) "Fatturato" l'ammontare dei ricavi di esercizio realizzati nell'anno solare dalla farmacia, così come risultanti dal conto economico facente parte del bilancio di esercizio redatto in conformità di corretti principi contabili e delle disposizioni civili e fiscali che lo regolano, come risultante dal libro degli inventari. Ove il gestore rediga il bilancio in conformità degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, si ha riguardo alla voce A1 del conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile; negli altri casi si ha riguardo alla somma dei proventi costituenti ricavo ai sensi dell'art. 86, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986.

3. Oggetto del Contratto

3.1. Con il presente contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la gestione del Servizio.

3.2. Il Servizio oggetto del Contratto costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:

a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti

dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della farmacia;

b) l'effettuazione di test diagnostici;

c) le altre attività complementari quali, a titolo di esempio: la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, ecc.

3.3. Il Comune resta il titolare della Sede Farmaceutica mentre il Concessionario è titolare dell'azienda commerciale che è connessa al Servizio e che egli si impegna a creare.

3.4. Il Comune potrà affidare al Concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto del presente contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al Contratto.

4. Corrispettivo del Contratto

4.1. Giusto quanto previsto negli atti di gara il Concessionario corrisponderà al Comune gli importi indicati nei commi successivi.

a) un canone annuo fisso, pari a euro 10.000,00 (diecimila/00.) oltre ad IVA come per legge.

Tale importo dovrà essere versato al Comune entro il 30 giugno di ogni anno di gestione; nel primo anno di gestione la scadenza è fissata al 30 settembre.

A tale importo, a far data dal secondo anno di gestione, sarà applicata la percentuale di aggiornamento all'indice ISTAT FOI;

5. Obblighi del Concessionario e Standard di erogazione del Servizio

5.1. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.

5.2. Il Concessionario si obbliga in particolare ad avviare l'attività nella sede sita nel Comune di Sant'Alessio con Vialone, in via Lardirago n.26/28 entro 3 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, previa sottoscrizione del contratto di locazione con il Comune per un canone di euro 6.000,00.

5.3. Il trasferimento della Farmacia in altro locale, sempre che abbia almeno le medesime caratteristiche di quello oggetto dell'offerta, pur nell'ambito della medesima zona per la quale è stata concessa l'autorizzazione, deve essere preventivamente concordato con il Comune ed essere chiesto agli organi e secondo le procedure di cui all'art. 1 della legge

n. 475/1968 ovvero della normativa di settore che sarà in vigore al momento in cui verrà deciso il trasferimento della farmacia in altro locale.

5.4. Il Concessionario si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio in conformità all'offerta tecnica presentata ed in particolare:

rilevazione gratuita del peso corporeo per i residenti del Comune di Sant'Alessio con Vialone di età superiore ai 70 anni;

rilevazione gratuita della pressione arteriosa per i residenti del comune di Sant'Alessio con Vialone di età superiore ai 70 anni;

rilevazione parzialmente gratuita (50% del costo ordinario) ,una volta all'anno, per i residenti del Comune di Sant'Alessio con Vialone di età superiore ai 70 anni di:

glicemia;

colesterolo;

trigliceridi;

emoglobina;

transaminasi;

acido urico.

consegna gratuita, senza oneri aggiuntivi per il

cliente nel territorio di competenza della sede farmaceutica di farmaci a domicilio del cliente gravemente disabile (cioè quei soggetti titolari di indennità di accompagnamento o di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92).

5.5. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che sorreggono lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.

5.6. Il Concessionario, in conformità a quanto dichiarato ed allegato in sede di offerta si impegna in particolare:

1) consegna gratuita di medicinali a domicilio a residenti nel territorio comunale particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare, durante l'orario di apertura diurno della farmacia;

2) autoanalisi dei parametri di base (glicemia,

colesterolo, trigliceridi, ecc.), tramite

apparecchiature conformi alla normativa vigente:

gratuite almeno per particolari categorie disagiate ed

età superiore ad anni 70;

3) servizio prenotazione delle prestazioni

specialistiche presso strutture ATS;

4) adozione di sistemi informatici che permettano da

parte degli utenti, mediante l'utilizzo della tessera

sanitaria, l'accesso a servizi sanitari offerti dalla

ATS (refertazione, cartella clinica elettronica,

farmaco vigilanza, efficacia/appropriatezza dell'uso

dei farmaci ecc.);

5) esecuzione Moc (Mineralometria Ossea Computerizzata)

una volta all'anno;

6) introduzione del sistema holter pressorio;

7) introduzione della spirometria;

8) introduzione di visita specialistica periodica con

dietista o altri specialisti che offrono la loro

consulenza;

9) percentuale di sconto per i residenti del Comune di

Sant'Alessio con Vialone su i prodotti da banco, pari

al 10%.

5.7. Il Concessionario si impegna altresì a redigere,

nel rispetto della normativa vigente e degli standard

di qualità e di quantità relativi alle prestazioni

erogate di cui all'allegato al bando di gara, una "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" e a rispettare i contenuti della stessa.

5.8. La "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia", redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti ed in conformità al modello allegato agli atti di gara, dovrà essere predisposta entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto ed essere approvata dal Comune.

5.9. La "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dal Concessionario, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

5.10. Ai fini dell'emanazione della "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" il Concessionario, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga ad effettuare le seguenti attività:

- verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e dell'Amministrazione Comunale circa l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

- sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta responsabilità del Comune, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.

5.11. Il Concessionario, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei

cittadini.

5.12. Il Concessionario è tenuto al rispetto della "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia", sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.

6. Responsabilità del Concessionario

6.1. Il Concessionario è l'unico responsabile del servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.

6.2. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto:

a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;

b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della

stessa con adeguato massimale, per l'intera durata del contratto, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati. Di questi adempimenti il Concessionario dà comunicazione al Comune prima dell'attivazione del servizio;

c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;

d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003.

7. Gestione, andamento del servizio e controllo del Comune

7.1. Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i servizi previsti dagli atti di gara ed in particolare:

a) erogare i servizi minimi:

- obbligo di offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'ATS;

- obbligo di distribuzione di presidi sanitari in genere a nome e per conto delle ATS secondo le norme

convenzionali;

- obbligo di aderire a tutti i servizi aggiuntivi proposti alle farmacie dall'ATS di riferimento sia attuali che futuri;

- obbligo di elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;

- obbligo di trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza.

b) ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti, anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;

c) a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità,

diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia cortesia tutela valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza.

7.2. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto.

7.3. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

Art. 8. Interruzione del Servizio

8.1. L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o *factum principis* o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

8.2. In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi

comunali e all'ATS territorialmente competente.

8.3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

8.4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del Servizio.

Art. 9. Esecuzione d'Ufficio

9.1. Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio.

Art. 10. Obblighi del Comune

10.1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare.

10.2. Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente

contratto, si impegna a cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.

10.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.

10.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

Art. 11. Divieto di cessione del Contratto

11.1. Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto.

Art.12. Durata del Contratto

12.1. La durata di efficacia del Contratto è fissata in anni 20 (venti) decorrenti dalla sua

sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione prevista dal presente contratto e dalla normativa vigente.

12.2. Allo scadere del termine di efficacia del Contratto, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

Qualora alla scadenza naturale del contratto il Comune intenda cedere la titolarità della Farmacia, al Concessionario sarà riconosciuto il diritto di prelazione sempre che questi sia in possesso dei requisiti per rendersene titolare stabiliti dalle norme vigenti all'atto dell'esercizio della prelazione.

12.3 Trascorsi sei anni dall'inizio dell'attività della Farmacia, il Comune si riserva la facoltà di trasferire la titolarità della farmacia tramite procedura aperta stabilendo un valore a base d'asta non inferiore ad euro 200.000,00. Il Concessionario, in tal caso, avrà diritto alla prelazione sull'acquisto.

12.4. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti concordano che fino

all'assunzione del Servizio da parte del nuovo
affidatario individuato dal Comune, il Concessionario
sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni
oggetto del Contratto alle medesime condizioni
economiche e nel rispetto dei medesimi standards,
senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla
ulteriore continuazione del rapporto.

12.5. Al termine del Contratto, anche per risoluzione,
il Comune avrà la facoltà:

a) di acquistare o far acquistare, e il Concessionario
sarà obbligato a vendere, quanto segue:

previo inventario, il valore netto contabile dei beni
che si trovano in regolare manutenzione e
conservazione e che a quel momento sono utilizzati per
l'esercizio della farmacia, come risultano dalla
documentazione contabile;

previo inventario, il valore delle scorte che si
trovano in regolare conservazione presenti a magazzino
determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in -
First Out);

b) di subentrare o far subentrare nei contratti di
fornitura e di locazione in corso di esecuzione
sottoscritti dal Concessionario. Comunque i crediti
che non siano relativi a contratti a prestazioni
corrispettive, in corso di esecuzione, resteranno

sulla titolarità del concessionario. Similmente i debiti non relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, graveranno su di esso.

12.6 In caso di cessazione anticipata, salvo quanto disposto dal punto successivo (12.7), al concessionario non sarà riconosciuta alcuna somma a nessun titolo, tranne quelle connesse all'esercizio da parte del Comune delle facoltà di cui al 4° comma.

12.7 Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di recedere per pubblico interesse per un motivo diverso da quello sanzionatorio, concessagli da normativa speciale, i rapporti patrimoniali saranno regolati da tale normativa.

13. Penali e Risarcimento del maggior danno

13.1. Sono presenti le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto (n.b. le penali previste in relazione alle prestazioni offerte in sede di gara si applicheranno ovviamente solo nel caso e nella misura in cui l'aggiudicatario si sia obbligato ad eseguirle):

per il mancato avvio dell'attività entro i termini previsti dall'articolo 5.2 del presente Contratto:

euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;

per la mancata redazione della Carta della qualità dei Servizi, in modo conforme al presente Contratto e agli allegati da esso richiamati, entro i termini, di cui al precedente articolo 5: euro 5.000,00;

per la mancata presenza di unità operativa abilitata all'esercizio di farmacista euro 60,00 al giorno;

per la mancata rilevazione gratuita del peso a favore dei clienti residenti nel Comune di Sant'Alessio con Vialone per ogni episodio euro 10,00;

per la mancata rilevazione gratuita della pressione arteriosa a favore dei clienti residenti nel Comune di Sant'Alessio con Vialone per ogni episodio euro 10,00;

per il mancato svolgimento a titolo gratuito di 1 test di autoanalisi del colesterolo, trigliceridi, emoglobina, transaminasi GT e GOT, acido urico ogni 3 a pagamento da parte del medesimo cliente per ogni episodio euro 20,00;

per il mancato svolgimento di iniziative ed incontri informativi con diverse categorie di clientela alle quali offrire spiegazioni sui servizi e sulle metodologie di cura proposte per le diverse malattie e per sostenere pratiche quali ad esempio l'allattamento al seno materno: euro 200,00 per ogni iniziativa programmata e non effettuata;

mancata offerta di noleggio apparecchi elettromedicali

:euro 200,00 all'anno;

mancata informatizzazione della farmacia :euro 500,00

all'anno;

mancata apertura nei giorni festivi programmati con

l'Amministrazione: euro 50,00 per ogni giornata;

13.2. Il Comune richiederà il pagamento della penale

tramite raccomandata a/r. Qualora il Concessionario

non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento, il

Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

13.3. Il Comune, oltre alla applicazione della penale,

avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il

risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e

delle maggiori spese sostenute in conseguenza

dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi

sulla cauzione definitiva.

14. Clausola risolutiva espressa

14.1. Il Comune potrà risolvere di diritto il

Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si

verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:

a) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;

b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi

causa;

- c) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
- d) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del Servizio;
- e) inosservanza del divieto di cui all'articolo 11 del Contratto;
- f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
- g) ricorso all'abusivismo professionale;
- h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l'autorizzazione al commercio;
- i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- j) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 12 mesi dalla firma del contratto;
- k) ritardo dell'avvio dell'attività oltre i 90 giorni rispetto la scadenza di cui al precedente articolo 5.2 del presente Contratto;
- l) mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 5.6 del presente Contratto;
- m) gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il

presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio.

n) trasferimento della sede della farmacia senza il previo consenso del Comune di Sant'Alessio con Vialone.

14.2. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

15. Cessazione del Rapporto Contrattuale per Inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario

15.1. La cessazione del Rapporto Contrattuale per inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario comporta, oltre alla revoca dell'affidamento del servizio, l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, e l'applicazione della penale e la liquidazione a favore del Comune del maggior danno subito. Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per il

recupero del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo.

16. Cauzione definitiva

16.1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il Concessionario costituisce cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 103 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., con la stessa validità del contratto.

16.2. In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario il Comune potrà rivalersi sulla cauzione per il recupero di somme derivanti da penali, danni e spese sostenute di cui ai precedenti articoli.

Ove il Comune si avvalga della cauzione il Concessionario è tenuto a ricostituirla entro 30 giorni.

17. Foro competente

17.1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Pavia.

18. Norme finali

18.1. Le disposizioni del Contratto possono essere

modificate su accordo di entrambe le parti comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.

18.2 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applicano le norme del Codice civile.

19. Elezione di domicilio

19.1. Con riferimento all'esecuzione del presente contratto le Parti eleggono domicilio in Sant'Alessio con Vialone, Via Vittoria 18.

20. Spese

20.1. Tutte le spese relative e conseguenti al Contratto, ivi comprese quelle per la sua redazione e stipula, sono a carico del Concessionario.

21. Valore del Contratto

21.1. Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente Contratto, ai fini fiscali, è pari ad euro 200.000,00 (duecento) al netto di IVA.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, € 200,00, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss. mm. e ii., e all'imposta di bollo di €. 45,00, perché contratto redatto in formato elettronico (art.1, punto 1 bis DPR 642/1972, modificato dal DM 22.2.2007).

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune di

Sant'Alessio con Vialone, ho ricevuto il presente atto in formato elettronico, scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica. Atto da me letto ai Contraenti che, da me interpellati prima della sottoscrizione, lo approvano trovandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono con apposizione da parte dei comparenti stessi e di me ufficiale rogante, della firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.e ii. e ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Io sottoscritto ufficiale rogante dichiaro di aver verificato la validità dei certificati di firma delle Parti come conformi al disposto dell'art.1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005, e che le firme elettroniche sono apposte dai titolari delle stesse.

L'originale del presente contratto, è formato e stipulato in modalità elettronica, a norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi archiviato e memorizzato su apposito supporto ottico. Occupa pertanto 28 pagine a video fin qui in tale formato.

IL CONCESSIONARIO DOTT.SSA GIANNA GROSSI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ARCH.GIUSEPPE BONGIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA LIDIA VITALE

